

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
II Ufficio di supporto Organi Collegiali

C.O.S.

(Collegio Operatori Shiatsu)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica.....	2
Requisiti richiesti del decreto	3
Documenti allegati.....	4
Integrazioni pervenute	4
Requisito a)	5
Requisito b)	6
Requisito c)	8
Requisito d)	9
Requisito e)	10
Requisito f).....	11
Requisito g)	12
Riscontro finale	14
Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute il 10.06.12).....	15

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (e s.m.i) indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti del decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legalI di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Documenti allegati

1. Lettera del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2009 al Collegio Operatori Shiatsu (COS) di riscontro alla richiesta dell'Associazione (datata 15 gennaio 2009) ai fini della valutazione dei requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti ex art. 26 del d. lgs n. 206/2007 e s.m.i.;
2. Nota del COS del 20 marzo 2009 al Ministero della Giustizia a seguito delle richieste di integrazioni e modifiche da questo precedentemente avanzate;
3. Lettera del Ministero della Giustizia del 18 giugno 2009 al CNEL e per conoscenza al COS avente ad oggetto la richiesta di parere;
4. Statuto (28 febbraio 2001)
5. Statuto (1 marzo 2008);
6. Comunicazioni del COS riguardanti:
 - Verbale del Consiglio direttivo del 9 marzo 2005 relativo alla Costituzione di un Comitato tecnico scientifico;
 - verbale dell'Assemblea ordinaria del COS tenutasi il 26 maggio 2007;
 - verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del COS tenutasi il 1 marzo 2008;
 - verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del COS tenutasi il 18 ottobre 2008;
7. Dichiarazione del Presidente datata 20 marzo 2009 del COS riguardante il Codice deontologico, come aggiornato alla data del 28 maggio 2001;
8. Dichiarazione del Presidente datata 20 marzo 2009 del COS riguardante il Codice deontologico, come aggiornato alla data del 17 novembre 2007;
9. Autocertificazione del Presidente del COS datata 20 marzo 2009 avente ad oggetto:
 - il possesso da almeno quattro anni dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 1 del D.M. del Ministero della Giustizia del 28/4/2008;
 - il possesso di titoli professionali adeguati per lo svolgimento delle attività professionali in argomento;
 - la disponibilità e l'accessibilità agli atti dell'Associazione;
 - la tenuta dell'elenco degli iscritti presso la sede dell'Associazione e il relativo periodico aggiornamento;
 - elenco al 20 marzo 2009 dei soci ordinari, nonché dei Soci e degli Associati, con ripartizione del relativo numero per macro area geografica;
10. Comunicazione dell'elenco dei responsabili regionali;
11. Copia semplice del certificato generale del casellario giudiziale del Presidente;
12. Dichiarazione datata 20 marzo 2009 relativa all'organigramma del COS;
13. Certificazione del 20 marzo 2009 riguardante il Regolamento interno del COS, aggiornato al 15 novembre 2008;
14. Dichiarazione del Presidente del COS del 20 marzo 2009 di assenza di situazioni di conflitto e di mancata sovrapposizione di incarichi associativi.

Integrazioni pervenute

Lettera di risposta al Cnel dell'11 dicembre 2009 riguardante la richiesta di invio dell'Atto Costitutivo;

Varie (Disegni di leggi);

Comunicazione di COS del 7 giugno 2012 in risposta alla richiesta di integrazione inviata dal CNEL in merito all'elenco dei soci, al regolamento interno e al codice deontologico.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

L'Associazione dichiara l'avvenuta costituzione mediante scrittura privata (datata 28 febbraio 2001) e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna. Il documento presentato consiste in una copia conforme.

Ai fini della verifica del requisito, la data di presentazione della domanda da parte del COS al Ministero della Giustizia per l'individuazione e annotazione degli enti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e DM 28 aprile 2008 è il 15 gennaio 2009.

La richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL è stata avanzata il 18/6/2009 (Prot. CNEL n. 2791-13.7 del 23 settembre 2009).

Requisito b)

Adozione di uno statuto che sancisca:

- un ordinamento a base democratica;
- l'assenza di scopi di lucro;
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione;
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
- la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione; gli art.8 e seguenti dello statuto riguardano gli organi, i sistemi elettorali e le procedure di convocazione degli organi.

Il fine non di lucro è previsto dall'art. 2 dello statuto.

Le attività che consistono la professionalità dell'operatore shiatsu sono al secondo cpv dell'art. 2 dello Statuto che prevede ".....metodi che utilizzano pratiche tradizionali, metodi naturali ed in particolare lo shiatsu ed altre discipline energetiche.."

La precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per far parte del COS non è rinvenibile dallo statuto; all'art. 5 dello stesso non è declinato chiaramente quale sia il percorso formativo richiesto agli associati (sia professionisti sia ordinari). Lo statuto prevede, inoltre, che gli associati ordinari possono essere anche persone giuridiche.

Sul punto, il regolamento interno all'art. 10 non specifica quali sono i titoli formativi accettati. A tal fine, risultano indicate alcune scuole (ad esempio la shiatsu-xin e la shiatsu-ki) nelle copie agli atti dei verbali dell'Assemblea.

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata nello statuto all'art. 8 e seguenti. In particolare, l'art. 9 riguardano l'Assemblea (massimo organo deliberativo dell'associazione), l'art. 14 il consiglio direttivo, l'art. 19 il Presidente che, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e l'art. 23 il collegio dei probiviri.

L'art.14 dello statuto prevede la durata in carica per due anni del consiglio direttivo. L'art. 5 del regolamento interno prevede per tutte le cariche sociali la durata massima (2 anni) con un massimo di tre mandati consecutivi. Per il Comitato tecnico scientifico i membri rimangono in carica cinque anni e al massimo per due mandati.

L'art. 27 dello statuto riguarda una clausola compromissoria circa le controversie che insorgono tra i soci e gli associati.

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità non risulta esplicitata nello Statuto e nel regolamento interno.

Agli atti risulta la certificazione del presidente del COS del 20 marzo 2009 circa la consuetudine dell'associazione di non creare situazioni di conflitto e di non far sovrapporre incarichi associativi, unitamente alla composizione dei vari organigrammi a partire da marzo 2003.

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dal COS all'art.8 e seguenti dello statuto che riguardano la regolazione degli relativi organi dell'associazione. E' agli atti la dichiarazione del presidente al 20 marzo 2009 dell'organigramma dell'associazione alla medesima data; in particolare, sono ivi indicati: il presidente, il vicepresidente, il segretario/tesoriere, il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri.

Il COS prevede l'esistenza di una struttura organizzativa: risultano indicate le sedi sociali (presidenza e segreteria/tesoreria) e le sedi ed i referenti regionali (senza l'indicazione di dipendenti).

L'istituzione del Comitato tecnico-scientifico è rinvenibile nel verbale del consiglio direttivo del 9 marzo 2005 (punto 3 all'odg della predetta seduta).

(*) carenti requisiti 3 e 4.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

Nell'autocertificazione del 20 marzo 2009, il COS riferisce che "...l'elenco degli iscritti è tenuto presso la sede del COS ed è aggiornato periodicamente in relazione al versamento delle quote associative."

Risulta allegato, in particolare, solo l'elenco dei soci e degli associati alla data del 10 marzo 2009 (con indicazione del Comune) e la ripartizione del relativo numero per macro aree geografiche.

E', inoltre, allegato l'elenco dei soci associati ordinari.

E' stato inviato, in data 7 giugno 2012 e a seguito della richiesta di integrazione inviata dall'Ufficio, l'autocertificazione a firma del Presidente in merito alla tenuta e al periodico aggiornamento dell'elenco degli iscritti e delle quote versate a scopi statutari per gli anni dal 2005 al 2011.

Requisito d)

Esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

Il COS possiede il codice deontologico, la cui copia più recente agli atti e firmata dal Presidente dell'Associazione è aggiornata al 18 novembre 2007. Tale documento è accompagnato dalla dichiarazione del Presidente che ne certifica le modalità e la data di approvazione (¹).

Nel codice deontologico sono indicati gli obblighi dei soci e gli indirizzi del relativo comportamento.

Nello Statuto del 1 marzo 2008 all'art.6 sono indicati i casi di decadenza dei soci e degli associati, tra cui la radiazione che viene deliberata dal consiglio direttivo. L'art. 8 prevede il collegio dei probiviri che "...garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell'Associazione".

Secondo il regolamento interno aggiornato al 15 novembre 2008, il consiglio direttivo è competente per l'irrogazione del provvedimento disciplinare che consiste nella radiazione.

L'art. 22 e seguenti del regolamento interno regolano i casi di inosservanza delle norme deontologiche e prevedono i casi di decadenza dei soci.

L'associazione ha inviato in data 7 giugno 2012 e a seguito della richiesta di integrazioni inviata dall'Ufficio, l'aggiornamento al 3 marzo 2011 del Regolamento del COS da cui si evince una procedura disciplinare con un sistema sanzionatorio articolato e graduale.

Ciò determina il superamento delle criticità riscontrate in precedenza, ossia:

- Nel verbale della seduta del 1 marzo 2008 risultano discusse alcune modifiche al Codice deontologico che non erano state approvate dall'Assemblea nella medesima sede.
- Il requisito risultava carente in quanto non era prevista una chiara ed espressa procedura disciplinare con un sistema sanzionatorio articolato e graduale.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

L'obbligo della formazione continua è contemplato nel regolamento interno all'art.21. Lo statuto prevede all'art. 2 lett. d) tra gli scopi dell'associazione la promozione dell'aggiornamento professionale e culturale.

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

L'art. 27 del Regolamento interno prevede la possibilità di istituire – qualora reputato opportuno – sezioni territoriali, il cui rappresentante territoriale è eletto dal consiglio direttivo.

L'art. 2 lett. f) dello statuto prevede, tra gli scopi dell'associazione, la promozione ed il coordinamento finalizzati alla formazione di sezioni territoriali.

Agli atti risulta i seguenti elenchi entrambi sottoscritti dal Presidente del COS e datati 20 marzo 2009:

- responsabili regionali;
- soci ed associati, con l'indicazione del comune e della provincia, unitamente alla ripartizione del relativo numero per macro area geografica.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Riscontro

È agli atti una copia del certificato generale del Casellario Giudiziale del Presidente secondo cui non vi è alcuna pronunzia nei suoi confronti. Tale documento è datato 6 dicembre 2007(*).

Altre comunicazioni richieste dal Ministero della Giustizia e riportate dal COS:

- verbali delle sedute dell'Assemblea contenenti le informazioni sulle ultime elezioni;
- dichiarazione di esistenza di adeguate procedure finalizzate alla disponibilità e alla accessibilità degli atti dell'associazione;
- dichiarazione della tenuta dell'elenco degli iscritti presso la sede del COS e del relativo periodico aggiornamento in relazione al versamento all'associazione delle quote associative;
- integrazioni pervenute in data 7 giugno 2012, a seguito della richiesta di integrazione inviata dal CNEL l'11 maggio 2012, in merito a: regolamento interno dell'associazione, codice deontologico ed elenco degli iscritti.

Riscontro finale

COS, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c), d), e), f), g).

Criticità:

- il possesso del **requisito sub c)**, non risulta posseduto e, comunque, parzialmente certificato;
- con riferimento al **requisito sub b)** "la precisa identificazione dei titoli di studio necessari a far parte dell'associazione" non è rinvenibile nello Statuto che, all'art. 5, cita esclusivamente "[...] *l'iter formativo presso la Lotus Shiatsu School [....]*", peraltro non declinando quale sia il percorso formativo "[...] *riconosciuto da suddette scuole [...]*" A tal proposito, nulla aggiunge l'autocertificazione del Presidente del COS (datata 20.03.2009), in cui si parla di "*adeguata scolarizzazione*", essendo indispensabile, ai fini dell'istruttoria, indicare specificamente i titoli di studio (riconosciuti dall'ordinamento italiano) posseduti dagli iscritti;

In data 11.05.12 è stata inviata – per mail – richiesta di integrazione con termine perentorio 10.06.12.

Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute il 10.06.12)

Con riferimento alle integrazioni richieste, sono agli atti:

- **requisito c):** l'elenco dei soci dei quattro anni antecedenti al 2009, e l'indicazione delle quote associative versate nel 2005, 2006, 2007. È stata altresì prodotta certificazione su numero di soci e relative quote per gli anni 2010 e 2011.
- **requisito b):** ai sensi dell'art.12 del nuovo Regolamento interno (**3 marzo 2012 inviato in copia semplice**) *"sono titoli di formazione richiesti dal C.O.S. al fine della domanda di iscrizione allo stesso il diploma di scuola media inferiore e gli attestati di frequenza che certifichino un iter formativo riconosciuto di 3 anni (su più livelli) per un totale di 600 ore almeno e 150 ore di tirocinio, ovvero un'esperienza certificata maturata nell'ambito dello shiatsu attraverso una pratica professionale continuativa di almeno 5 anni."*
- **requisito d):** è stato inoltre aggiornato il sistema di deontologia professionale contenuto negli artt. 23-29 del Regolamento

COS, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, c, d ,e ,f , g. Il requisito b) risulta carente, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta specificato un adeguato percorso formativo.

Per quanto quindi esposto, l'Ufficio esprime orientamento negativo alla richiesta di COS all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

19 giugno 2012: orientamento negativo della Commissione all'unanimità per carenza del requisito di cui alla lettera b)